



LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER I DANNI
DA GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE**

**POLIZZA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO
LE AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA
art 3 comma 1.b - PGRA 2023**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario
- Condizioni Speciali di Assicurazione

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? Contratto di assicurazione a tutela dei danni provocati dalle avversità atmosferiche alla produzione vegetale.



Che cosa è assicurato?

✓ **Avversità atmosferiche:**

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, se specificamente previsto "per coltura" assicurata, subito dalle produzioni vegetali a causa delle seguenti Avversità atmosferiche, ai sensi dell'Art.3 comma 1.b del P.G.R.A. 2023:

Avversità catastrofali:

- ✓ Alluvione;
- ✓ Siccità;
- ✓ Gelo e Brina.

Avversità di frequenza:

- ✓ Eccesso di neve;
- ✓ Eccesso di pioggia;
- ✓ Grandine;
- ✓ Venti forti.

La copertura può essere completata con una garanzia integrativa non agevolata per la tutela contro quei danni alle produzioni vegetali quantificati al di sotto della soglia prevista dalla normativa di legge per i rischi agevolati.

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate nel certificato di assicurazione ovvero nella polizza.

Le somme assicurate devono corrispondere alla produzione media annua così come previsto dal PGRA 2023.



Che cosa non è assicurato?

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per i danni:

- ✗ provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate;
- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ✗ causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ causati da formazione di ruscelli;
- ✗ causati da innalzamento della falda idrica;
- ✗ causati da inondazione;
- ✗ causati da incendio;
- ✗ verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ✗ conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- ✗ dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ✗ conseguenti a fitopatie e infestazioni da artropodi;
- ✗ verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- ✗ dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- ✗ da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie.

Sono altresì esclusi:

- ✗ gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause;
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
- ! Le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune avversità atmosferiche e/o produzioni vegetali, specifiche decorrenze della garanzia nonché l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, soglie (solo per coperture agevolate).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio Italiano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere corrisposto:

- per i Rischi collettivi, dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione;
- per i Rischi Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura;
- per i Rischi Non Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre, fatto salvo quanto previsto per ogni singola produzione vegetale e sempreché si sia verificato quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica:

- per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della polizza;
- per alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per il gelo e brina, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per la siccità, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di notifica.

La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il prodotto è stato raccolto, fatto salvo quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica e produzione vegetale.

In particolare, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Siccità: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, con durata temporanea, senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto : Multirischi Avversità atmosferiche

Ed. 03/2022 – Agg. 03/2023

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto della Società ammonta a 613,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 121,1 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 684,6 milioni di Euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 308,07 milioni di Euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 953,9 milioni di Euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 785,3 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 139,33%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste



Che cosa NON è assicurato?

In aggiunta a quanto previsto dal relativo DIP DANNI, non possono formare oggetto di assicurazione le produzioni vegetali che siano già state colpite da avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

ESEMPIO N°1 - RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO NON RISARCIBILE POICHE' INFERIORE ALLA FRANCHIGIA

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per tutti i rischi garantiti, di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%

In particolare, il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine e Vento Forte, Alluvione, Siccità e Gelo e Brina
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80% per l'avversità Grandine;
- limite d'indennizzo del 60% per l'avversità Vento Forte;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO		Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%					
Specie (prodotto): Radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) %		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
			DANNO LORDO	DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	12	11,07%	1.200,00	15	(12-15)=- 3%=0%	Danno non risarcibile poiché inferiore alla franchigia	0,00
	2	5.000,00	11		550,00	15	(11-15)=- 4%=0%	Danno non risarcibile poiché inferiore alla franchigia	0,00
	3	800,00	0		0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00			1.750,00			0,00	0,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sotto della soglia di danno del 20% (11,07<20%)
- l'evento denunciato non è risarcibile infatti, per nessuna partita, la percentuale del danno lordo ha superato la percentuale della franchigia del 15%.

ESEMPIO N°2- RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO RISARCIBILE PER LA PRESENZA DELLA COPERTURA INTEGRATIVA

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per tutti i rischi garantiti, di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%

In particolare, il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine e Vento Forte, Alluvione, Siccità e Gelo e Brina
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80% per l'avversità Grandine;
- limite d'indennizzo del 60% per l'avversità Vento Forte;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO		Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%					
Specie (prodotto): Radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) %		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
			DANNO LORDO	DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	12	17,08%	1.200,00	15	(12-15)=- 3%=0%	Danno non risarcibile	0,00
	2	5.000,00	30		1.650,00	15	(30-15)=15%	Danno è risarcibile	750,00
	3	800,00	0		0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00			2.850,00			0,00	750,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sotto della soglia di danno del 20% (17,08<20%)
- l'evento denunciato è risarcibile grazie alla presenza della copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia di danno del 20%. Il risarcimento si attiva esclusivamente sulla partita n. 2 per un importo di 750,0€. Sulla partita n. 1 il danno è inferiore alla franchigia del 15% e pertanto irrisarcibile.

ESEMPIO N°3- RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO RISARCIBILE PERCHE' IL DANNO MEDIO E' MAGGIORE DELLA SOGLIA DI DANNO DEL 20%

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per tutti i rischi garantiti, di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%

In particolare, il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine e Vento Forte, Alluvione, Siccità e Gelo e Brina
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80% per l'avversità Grandine;
- limite d'indennizzo del 60% per l'avversità Vento Forte;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO			Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%				
Specie (prodotto): Radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) %		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
			DANNO LORDO	DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	20	22,15%	2.000,00	15	(20-15)=5%	Danno non risarcibile	500,00
	2	5.000,00	30		1.650,00	15	(30-15)=15%	Danno è risarcibile	750,00
	3	800,00	0		0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00			3.650,00			0,00	1.250,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sopra della soglia di danno del 20% (22.15%>20%)
- l'evento denunciato ha provocato un danno risarcibile per 1.250,00, così suddiviso tra le due partite assicurate:
 - o partita n.1 risarcimento di € 500,00;
 - o partita n. 2 risarcimento di € 750,00.

ESEMPIO N°4- RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO RISARCIBILE PERCHE' IL DANNO MEDIO E' MAGGIORE DELLA SOGLIA DI DANNO DEL 20% ED APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per le sole avversità grandine e vento forte di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%. Per tutte le altre garanzie, la copertura opera soltanto in presenza di danni medi superiori alla soglia di danno del 20%

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- franchigia fissa del 15% per grandine e vento forte
- franchigia fissa del 30% per eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- limite di indennizzo del 80% per grandine
- limite di indennizzo del 50% per vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- evento denunciato alluvione

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO			Applicazione della franchigia del 30% e del limite d'indennizzo del 60%				
Specie (prodotto): radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2)		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA A 30% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 60% DELLA VALORE ASSICURATO	(7) IMPORTO DEL RISARCIMENTO (1x5)
			% DANNO LORDO	% DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	100	100	10.000,00	30	(100-30)=50	SI MASSIMO RISARCIMENTO 50%	(50%X10.000,00) = 5.000,00
	2	5.000,00	100		5.000,00	30	(100-30)=50	SI MASSIMO RISARCIMENTO 50%	(50%X5.000,00)= 2.500,00
	3	800,00	100		800,00	30	(100-30)=50	SI MASSIMO RISARCIMENTO 50%	(50%X800,00)= 400,00
TOTALE		15.800,00			15.800,00				7.900,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sopra della soglia di danno del 20% (100%>20%)

l'evento denunciato è risarcibile e l'importo del risarcimento si determina in base ai seguenti passaggi:

1° passaggio

- La percentuale di danno risarcibile (colonna 5) si determina sottraendo, per ciascuna partita, la percentuale di danno lordo (colonna 2) alla percentuale della franchigia (colonna 4)

2° passaggio

- Per ciascuna partita, si verifica se la percentuale di danno risarcibile (colonna 5) supera la percentuale di limite di indennizzo del 50% ed in caso positivo si applica il limite di indennizzo del 50% del valore assicurato:
- il limite di indennizzo si attiva per tutte e 3 le partite la percentuale di danno risarcibile passa dal 70% al 50% (colonna 5 e colonna 6)

3° passaggio

- Per ciascuna partita, si determina l'importo del risarcimento, (colonna 7), moltiplicando il valore assicurato (colonna 1) per la percentuale del limite di indennizzo del 50% per il valore assicurato.

4° passaggio

Una volta applicati gli eventuali limiti di indennizzo, per ciascuna partita, si sommano gli importi indicati nella colonna 7 e si ottiene un risarcimento totale di € 7.900,00.

ESEMPIO N°5 – RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO COMBINATO DA AVVERSITA' CON FRANCHIGIE DIVERSE

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per le sole avversità grandine e vento forte di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%. Per tutte le altre garanzie, la copertura opera soltanto in presenza di danni medi superiori alla soglia di danno del 20%.

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: uva da vino 002C000
- garanzia prestata Grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- franchigia fissa del 10% per grandine e vento forte
- franchigia fissa del 30% per eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- limite di indennizzo del 50% eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- evento denunciato alluvione

Assicurato Bianchi & figli		Comune Padova		Applicazione della franchigia scalare 30/20% e dei limiti d'indennizzo						
Specie (prodotto): uva da vino 002c000										
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICU- RATO	(2)		(3) % DANNO LORDO ECESSO DI PIOGGIA	(4) % DANNO COMPLE SSIVO (2+3)	(5) FRANCHIGIA 30/20% SUL VALORE ASSICURATO	(6) PERCENTUALE DEL DANNO RISARCIBILE (2 - 5)	(7) APPLICAZION E DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 60% DELLA VALORE ASSICURATO	(8) VALORE DEL RISARCIM ENTO (1X6)
			% DANNO LORDO	% DANNO MEDIO						
Uva da vino 002c000	1	7.000,00	42	44,3	42	42	42-30=42	12	NO	840,00
	2	3.000,00	48		48	48	48-30=18	18	NO	540,00
	3	500,00	55		55	55	55-30=22	22	NO	110,00
TOTALE		10.500,00								1.490,00

In tale situazione, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% si applica la franchigia del 30%.

Il valore dell'indennizzo di ciascuna partita si ottiene moltiplicando il valore assicurato per la percentuale di danno netto;

il risarcimento totale si ottiene sommando il valore dell'indennizzo di ciascuna partita e quindi l'indennizzo totale è pari ad un importo di **euro 1.490,00**.

ESEMPIO N°6 – RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO COMBINATO DA AVVERSITA' CON FRANCHIGIE DIVERSE

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per le sole avversità grandine e vento forte di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%. Per tutte le altre garanzie, la copertura opera soltanto in presenza di danni medi superiori alla soglia di danno del 20%

Il contratto prevede:


- produzione assicurata: uva da vino 002C000
- garanzia prestata Grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- franchigia fissa del 10% per grandine e vento forte
- franchigia fissa del 30% per eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- limite di indennizzo del 50% eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- evento denunciato alluvione e grandine

Assicurato Bianchi & figli		Comune Padova		Applicazione della franchigia scalare 30/20% e dei limiti d'indennizzo							
Specie (prodotto): uva da vino 002c000											
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICU- RATO	(2)		(3) SCOMPOSIZIONE DEL DANNO LORDO TRA LE DUE AVVERSITÀ		(4) IMPORTO DI DANNO LORDO	(5) FRANCHIGIA 30/20% SUL VALORE ASSICURATO	(6) PERCEN- TUALE DEL DANNO RISAR- CIBILE (2 - 5)	(7) APPLICA- ZIONE DEL LIMITE DI INDENNI- ZZO DEL 60% DELLA VALORE ASSICURA TO	(8) VALORE DEL RISARCIME NTO (1X6)
			% DANNO LORDO	% DANNO MEDIO	GRAN- DINE	ALLU- VIONE					
Uva da vino 002c000	1	7.000,00	42	44,3	40	2	2.940,00	20	22	NO	1.540,00
	2	3.000,00	48		46	2	1.440,00	20	28	NO	840,00
	3	500,00	55		53	2	275,00	20	35	NO	175
TOTALE		10.500,00					4.655,00				2.555,00

In tale situazione, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% si applica la franchigia del 30%, mentre in caso di danni complessivi superiori al 30%, si applica la franchigia scalare. Il meccanismo di scalarità prevede che la franchigia si possa ridurre di un punto per ogni punto di danno in aumento al 30% causato dalla grandine, comunque la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%.

In nessun caso si è superato il limite di indennizzo del 50% del valore assicurato.

Il valore dell'indennizzo di ciascuna partita si ottiene moltiplicando il valore assicurato per la percentuale di danno netto;
il risarcimento totale si ottiene sommando il valore dell'indennizzo di ciascuna partita e quindi l'indennizzo totale è pari ad un importo di **euro 2.555,00**.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <p>Per le coperture agevolate</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare denuncia alla Società, tramite l'intermediario della stessa autorizzato, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi degli eventi Grandine o Vento Forte o entro 24 ore dal verificarsi di tutti gli altri eventi; - Fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata; - Fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno; - Fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate. <p>Per le coperture non agevolate</p> <ul style="list-style-type: none"> - darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, semprechè provi che questa gli è stata in precedenza impedita. <p>Valido per tutti i tipi di coperture</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'intermediario o all' Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti in polizza; - eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; - non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto con riferimento alla - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; - mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati. - <u>con riferimento all'avversità atmosferica ECCESSO DI PIOGGIA in prossimità della raccolta del prodotto Uva</u>, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telefax o telegramma alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita. <p>L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista nelle condizioni di assicurazione.</p> <p>L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell'evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non Prevista</p>

	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato solo successivamente all'incasso del premio e nei termini espressamente indicati in polizza.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non previsto



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni si stabilisce quanto segue:</p> <p>Prodotto Frutta Le garanzie hanno inizio dall'allegagione per tutti i prodotti ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vento forte per il prodotto "actinidia", ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; - gelo e brina ove la garanzia decorre per tutti i prodotti dalla schiusa delle gemme <p>Per il prodotto Actinidia, le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.</p> <p>Per i prodotti Noci e Nocciole, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto.</p> <p>Per il prodotto Mandorlo, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 10 settembre.</p> <p>Per il prodotto Melograno, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 15 settembre.</p> <p>Prodotto Olive Le garanzie hanno inizio dall'allegagione; in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, le garanzie cessano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gelo e brina, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 maggio - grandine: - olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre; - olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre; - vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre; - eccesso di pioggia, eccesso di neve, siccità e alluvione per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre. <p>Prodotto Uva La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.</p> <p>Per il "prodotto Uva da Vino" la copertura dei danni da marcescenza a seguito di eccesso di pioggia la garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decorre dalle ore 12.00 del ventesimo giorno precedente la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; - cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona. <p>Nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.</p> <p>Per il "prodotto Uva da tavola", la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stabilita una anticipata cessazione del rischio al 5 settembre per tutte le varietà di uva da tavola sotto teli di plastica (cod. 503); - per il territorio della Sicilia è stabilita la possibilità di scelta della protrazione del rischio al 15 novembre con maggiorazione del tasso di tutte le varietà di uva da tavola (cod. 603). Resta inteso che qualora alle ore 12,00 del 5 settembre il prodotto dovesse risultare non più coperto da teli, la garanzia cesserà comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.
---------------	--

	<p>Prodotto Cereali Autunno Vernini La garanzia ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. La garanzia vento forte, eccesso di pioggia, siccità, alluvione e gelo e brina cessano per tutti i cereali autunno vernini (grano tenero, grano duro, avena) alle ore 12 del 15 di giugno, per il prodotto orzo alle ore 12 del 1° giugno.</p> <p>Prodotto Mais da granella – Mais da insilaggio – Mais da biomassa – Mais dolce – Mais da seme Le garanzie hanno inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. La garanzia siccità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. - cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto. <p>La garanzia vento forte cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il mais da granella e da granella di qualità: <ul style="list-style-type: none"> - alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa; - alle ore 12.00 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa; - per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto; - per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 di agosto; - per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 25 di agosto; - per il mais da insilaggio di secondo raccolto la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 settembre. <p>In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre; - eccesso di pioggia, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto. <p>Prodotto Pomodori La garanzia ha inizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'emergenza in caso di semina; - ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12:00 del: <ul style="list-style-type: none"> - 05 aprile per l'Italia Settentrionale; - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare. <p>La garanzia grandine cessa comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 30 agosto; - per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 25 settembre; <p>Per le tutte le altre garanzie la copertura cessa comunque al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 15 agosto; - per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 10 settembre; <p>Prodotto Soia Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Tutte le altre garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 di Ottobre.</p> <p>Prodotto Colza Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Tutte le altre garanzie cessano alle ore 12.00 del 30 di giugno.</p>
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
--	--------------

Risoluzione	<p><u>Anticipata risoluzione del contratto</u></p> <p>Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione della copertura prevista nella Polizza di Assicurazione a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, fatto salvo quanto diversamente previsto, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.</p> <p>La mancata accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, la Polizza di Assicurazione si intende risolta.</p>
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai coltivatori di produzioni vegetali



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari all' 12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

MULTIRISCHI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER I DANNI DA GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

POLIZZA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO
LE AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA
art 3 comma 1.b - PGRA 2023

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

CGA

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.)*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosso nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013.

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del Rischio.

ATTECCHIMENTO

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito del trapianto sul terreno, della coltura stessa.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione. Per le Polizze Individuali, il singolo Imprenditore agricolo che sottoscrive il contratto.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore assicurato, comune, franchigia, garanzia. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del PAI, ovvero della Manifestazione di Interesse riferita ad un PAI.

PGRA

Il P.G.R.A. Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE (PAI)

Allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornati per l'anno in corso, relativo alla prodotto assicurato.

POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che regola gli accordi tra la Società e il Contraente e nel quale si stabiliscono le norme Contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

POLIZZA INDIVIDUALE

Il documento sottoscritto con il singolo Imprenditore Agricolo in applicazione delle Condizioni di assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.), che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;

- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Il valore unitario, espresso in euro/quintale delle singole varietà di prodotto.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

La Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- A) per gli eventi **Eccesso di pioggia e Siccità**, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità **Grandine**, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori ad 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora).

ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione/Polizza individuale, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta. Per le polizze individuali agevolate e le relative coperture integrative per il danno sottosoglia, il premio deve essere corrisposto alla notifica della copertura.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione/Polizza individuale decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia;
- 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l'avversità Gelo e Brina
- 30° giorno successivo a quello della notifica per l'avversità: e Siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RETTIFICHE

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti:

- avversità catastrofali: **Alluvione, Gelo, Brina e Siccità**;
- nonché delle avversità:
- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
 - **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
 - **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta;
 - **Eccesso di neve**, per i soli effetti meccanici diretti sulla pianta e indiretti sul frutto;

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

ART. 8 - DATI METEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% per tutti gli eventi con l'eccezione della grandine, del gelo e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità e Eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell'avversità denunciata a termini dell'art. 18 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

ART. 9 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- c) danni causati da formazione di ruscelli;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie e infestazioni da artropodi;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- m) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);

o) danni da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione/Polizza individuale attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano Colturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
- è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'Assicurato.

ART. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

ART. 13 - SOGLIA E FRANCHIGIA

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita una franchigia fissa ed assoluta pari al:

- 30% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve
- 10% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte
- 15% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte sulla frutta, orticole, pomodoro, prodotti speciali e tabacco;
- 20% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte su orticole da seme, vivai, barbatelle, cucurbitacee;
- per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale superiore al 30% causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

ART. 14 - LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al:

- 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;
- limitatamente al prodotto uva da vino, 60% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia;
- per tutti i prodotti diversi dall'uva da vino, 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia;
- 70% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità grandine e vento forte sul prodotto Nocciola e sul prodotto Mandorlo;
- 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti da qualsiasi avversità sul prodotto Ciliegie, Noci, Melograno e Albicocche;
- 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti da qualsiasi avversità su cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, vivai, barbatelle, prodotti speciali e tabacco.

ART. 15 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 17 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

ART. 16 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di

cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**

e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- **per le avversità Grandine e/o Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;**
- **per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.**

ART. 18 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

ART. 19 - MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'art.18 "*Modalità per la determinazione del danno*" deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10 "Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato", avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 21 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*";
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

ART. 20 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 19 "*Mandato del perito*", punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 15 "*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*" e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 "*Soglia e Franchigia*". Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 "*Scoperto e Limite di indennizzo*".

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22 "*Perizia d'appello*" viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 22 "*Perizia d'appello*" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

ART. 21 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 18 "*Modalità per la rilevazione del danno*", secondo le norme di cui all'art.20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*" nonché delle Condizioni Speciali.

L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

ART. 22 - PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 "*Modalità per la determinazione del danno*" .

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere

scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

ART. 23 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

ART. 24 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 "Rettifiche".

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 25 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e - mail certificata, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.13 "Soglia e Franchigia".

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

ART. 26 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

ART. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

ART. 28 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI

Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 29 - CAMPIONI

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta".

ART. 30 - GARANZIE ALLUVIONE E SICCIÀ - DANNO DI QUANTITÀ

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 - *Oggetto della Garanzia* - relativamente alle avversità Alluvione e la Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

UVA DA VINO

ART. 31 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio*, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità gelo e brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

ART. 32 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

ART. 33 - DANNO DI QUALITÀ, TABELLE DI MAGGIORAZIONE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;

- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 20 giugno.

ART. 34 - DANNO DA MARCESCENZA CAUSATA DALL'AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA IN PROSSIMITÀ DELL'EPOCA DI RACCOLTA

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

L'accadimento, come indicato nelle 'Definizioni relative agli eventi assicurati', deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia, come sopra riportato.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

UVA DA TAVOLA

ART. 35 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

ART. 36 - DANNO DI QUALITÀ

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ART. 37 - CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto all'Art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

PRODOTTO FRUTTA

ART. 38 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva per i Certificati di assicurazione e dalle presenti Condizioni di assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.) per le Polizze individuali.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per Pomacee ed il 31 maggio l'Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 39 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall'allegazione ad eccezione dell'avversità Gelo e Brina che decorre dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, **fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione**, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia **grandine** cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre **le ore 12.00 del 10 novembre**.

Per i prodotti Noci e Nocciole fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall'allegazione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto.

Per il prodotto **Mandorlo**, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegazione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 settembre.

Per il prodotto **Mandorlo**, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegazione. Ad eccezione della garanzia ondata di calore che cessa alle ore 12.00 del 21 giugno, per tutte le altre avversità la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 settembre.

ART. 40 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA PER DRUPACEE (ESCLUSO IL PRODOTTO CILIEGIE), MELE, ACTINIDIA, CACHI O LOTI E FICHI

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*
-----------	---	-------------------------

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ART. 41 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA PER LE PERE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); • 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	70
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	90

N. B. - I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

ART. 42 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA QUALITÀ PER MANDORLE, NOCI, E NOCCIOLE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO: CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

ART. 43 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

La franchigia ed il limite di indennizzo di cui agli artt. 14 "Franchigia" e 15 "Scoperto e Limite di indennizzo" sono unicamente quelli previsti per la forma CAT.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva per i Certificati di assicurazione e dalle presenti Condizioni di assicurazione (Mod. C.F. - CAT./2022-R.A.) per le Polizze individuali.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non

venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione/Polizza individuale.

ART. 44 - DANNO DI QUALITÀ PER IL PRODOTTO CILIEGIE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'evento Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 9 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

ART. 45 - DANNO DI QUALITÀ PER IL PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLINE DI BOSCO E PICCOLI FRUTTI

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

ART. 46 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno.

ART. 47 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale.

ART. 48 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLE DI MAGGIORAZIONE

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

(per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione)

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per l'Orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi alle avversità assicurate accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

COLZA E SOIA

ART. 49 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Per la Colza, fermo restando quanto previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa per tutte le garanzie alle ore 12.00 del 30 di Giugno.

Per la Soia, fermo restando quanto previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa:

- per le garanzie grandine e vento forte alle ore 12.00 del 10 ottobre
- per tutte le altre garanzie alle ore 12.00 del 25 agosto;

ART. 50 - GARANZIA DANNI PRECOCI

SOIA

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 25 "*Anticipata risoluzione del contratto*", in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le CV mono stelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato,

purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 "*Soglia*", la Società, su richiesta dell'assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni dall'avversità Eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO - DA BIOMASSA - DA SEME - DOLCE

ART. 51 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile

A parziale deroga dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto.

A parziale deroga dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**,

- la garanzia vento forte:
 - 1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
 - alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
- 2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
- 3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12 del 15 di agosto;
- 4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12 del 25 di agosto;
- 5) per il mais da insilaggio di secondo raccolto: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 settembre.
- In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
 - o grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
 - o eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

ART. 52 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA PER COLTIVAZIONE IRRIGUA E NON IRRIGUA
Nel Certificato di assicurazione/Polizza individuale l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

ART. 53 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLE DI MAGGIORAZIONE

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

N.B. Per il Mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito dall'avversità Grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

N.B. Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per Mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per Mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

POMODORO

ART. 54 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
- 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia per l'avversità grandine cessa:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 25 settembre;

Per le garanzie per tutte le altre avversità cessano al:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre;

ART. 55 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di assicurazione/Polizza individuale per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

ART. 56 - DANNO DI QUALITÀ - TABELLA DI VALUTAZIONE

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno di qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

ART. 57 - SPESE DI SALVATAGGIO PER DANNI PRECOCI

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 25 "*Anticipata risoluzione del contratto*", nel caso di danni precoci provocati dalle avversità Eccesso di pioggia, Gelo, Brina che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 "*Soglia*", la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

OLIVO

ART. 58 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per le olive destinate al frantoio e da tavola.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

OLIVE DA OLIO E DA TAVOLA	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	20% della produzione ottenibile
4° anno	50% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

ART. 59 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Con riferimento all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano rispettivamente

- grandine:
 - olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
 - olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre;
- Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio.

OLIVE DA OLIO

ART. 60

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo; lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	60
e)	drupe perdute	100

OLIVE DA TAVOLA

ART. 61

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
d)	drupe perdute	100

ALLEGATI OPERATIVI PER LE SOLE POLIZZE INDIVIDUALI (MOD. C.F. - CAT./2022-R.A.) ALLEGATO 1

ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'**Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

a) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nella Polizza di Assicurazione: "L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

L'Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza d'Assicurazione, di annullare dall'origine la Polizza d'Assicurazione stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante."

b) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando il danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici in garanzia anterischio in deduzione.

c) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

ALLEGATO 2

Ad integrazione dell'Art. 12 - **Franchigia** delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che i seguenti prodotti sono assicurati per le avversità grandine e vento forte con l'applicazione di una franchigia minima del 15%:

PRODOTTO		
AGLIO	FINOCCHI	BARBABIETOLA ROSSA SEME
ASPARAGO	FRAGOLE	CAROTA SEME
BARBABIETOLA ROSSA	FRAGOLE PROTETTE	CAVOLFIORE SEME
BIETOLA DA COSTA	INSALATE	CAVOLI SEME
BROCCOLETTO	MELANZANE	CETRIOLI SEME
BROCCOLO	MELONI	CICORIA SEME
CARCIOFO	PEPERONI	CIPOLLA SEME
CARDO	PISELLI	CORIANDOLO DA SEME
CAROTA	PORRO	FINOCCHIO SEME
CAVOLFIORE	RADICCHIO	INDIVIA SEME
CAVOLO CAPPUCCIO	RAPA	LATTUGHE SEME
CAVOLO VERZA	RAVANELLO	PISELLI SEME
CETRIOLI	SCALOGNO	PORRO SEME
CIPOLLE	SEDANO	RAPA SEME
CIPOLLINE	SPINACI	RAVANELLO SEME
COCOMERI	TABACCO	SPINACIO SEME
FAGIOLI	ZUCCA	ZUCCA SEME
FAGIOLINI	ZUCCHINA FIORE	ZUCCHINE SEME
FAVE	ZUCCHINE	

ALLEGATO 3**PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO**

Per i prodotti fagiolino, mais e soia seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sulla Polizza di assicurazione la seguente dichiarazione:

“Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il”.

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Intermediario a mezzo raccomandata entro e non oltre le ore 12.00 del 5 luglio.

ALLEGATO 4

PRODOTTO UVA VINO 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA

A maggior precisazione e definizione di quanto indicato nell'Art. 43 delle CGA e limitatamente al prodotto **002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA** si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull'uva da vino decorre dalle ore 12.00 delle seguenti date fisse:

- 20 giugno per l'Italia Meridionale ed Isole;
- 25 giugno per l'Italia Centrale;
- 01 luglio per l'Italia Settentrionale.

Per danni verificatisi dalle ore 12.00 delle suddette date alle ore 12.00 del 1° agosto la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' PRODOTTO 002B000

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Per danni verificatisi dalle ore 12.00 del 1° agosto la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue (già sviluppata):

Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1 Agosto a raccolta)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,62	1,23	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	5,67
10	6,35	7,02	7,67	8,31	8,93	9,53	10,11	10,68	11,23	11,76
20	12,11	12,45	12,77	13,09	13,39	13,68	13,95	14,21	14,46	14,70
30	15,21	15,71	16,18	16,63	17,06	17,47	17,86	18,23	18,57	18,90
40	19,20	19,49	19,75	19,99	20,21	20,41	20,59	20,75	20,88	21,00
50	21,61	22,18	22,70	23,18	23,63	24,02	24,38	24,70	24,97	25,20
60	25,39	25,54	25,64	25,70	25,73	25,70	25,64	25,54	25,39	25,20
70	24,82	24,42	23,98	23,50	23,00	22,46	21,90	21,30	20,66	20,00
80	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
90	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00

ALLEGATO 5**ELENCO TERZI PERITI****PER TUTTI I PRODOTTI**

- **ALBERTINI dott. agr. GIORGIO**
Via Riccardi, 8 - 25014 CASTENEDOLO (BS) - tel. 0302732042 - 3386288858;
- **BARRASSO p.a. PASQUALE**
Via Manfredonia, 28/b - 71042 CERIGNOLA (FG) - tel. 368582701;
- **DE CARLUCCIO dott. agr. GERARDO**
Via San Leonardo 202 - SALERNO - tel 3920541696
- **LI DESTRI dott. agr. VINCENZO**
Via Maestri del Lavoro, 7 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 3403831897
- **GEROLDI PAOLO**
Via Crocicchio, 4/A17 - 26013 CREMA (CR) - tel 3288673854
- **MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO**
Via Marconi 86 - 47011 - CASTROCARO TERME (FC) - tel. 0543768426 - 3939363057;
- **ROSSI p.a. ISAIA**
Strada Viola Camatte 148 - 46020 PEGOGNAGA (MN) - tel. 0376550976 - 348805521.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni